

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT E REAGENTI PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG N. 693883187A

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona della d.ssa Silvia Sansone, Direttore della s.c. Provveditorato, nata a Milano il 21 aprile 1971, Cod. Fiscale SNSSLV71D61F205E - di seguito denominata "Fondazione"

e

la società Life Technologies, Via Tiepolo 18 – 20900 Monza (MB), Codice Fiscale n. 12792100153 partita IVA n. 12792100153 nella persona del Legale Rappresentante Enzo Razzoli, nato a Villa Minozzo Re il 27.02.1958, di seguito denominata "Impresa affidataria";

PREMESSO

- con determinazione dirigenziale n. 48PRO del 20/03/2017, la Fondazione ha provveduto all'affidamento alla società Life Technologies, Via Tiepolo 18 – 20900 Monza (MB) della fornitura di kit e reagenti per l'importo triennale aggregato di € 1.996.334,33 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 1.586.273,28 oltre IVA per questa Fondazione;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, la fornitura di kit e reagenti, con le caratteristiche di cui all'offerta presentata in sede di gara, di seguito "fornitura", nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dagli atti di gara e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dai:

- presente contratto;
- Disciplinare di gara e Capitolato e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica n. 63535 allegata;

- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura dalla Fondazione.

Art. 2 Esecuzione della fornitura e durata

L'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione a norma di quanto disposto dal Disciplinare di gara e Capitolato e offerta presentata in sede di gara.

Il contratto, a partire dalla sua sottoscrizione, avrà durata di tre anni. Si precisa che il "Fabbisogno annuo Genomica Funzionale – DOSMM" della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori verrà confermato alla fine di ogni anno in quanto soggetto a specifici finanziamenti ministeriali che vengono approvati annualmente.

La Fondazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, c. 11 Dlgs 50/2016, il diritto di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche che verranno fissate a seguito della presente procedura, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

L'Impresa aggiudicataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al Disciplinare di gara e Capitolato e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 4 Prestazioni richieste per la fornitura

L'Impresa affidataria provvederà alla consegna del materiale oggetto della presente fornitura, su espressi ordini scritti, differiti nel tempo, della stazione appaltante.

Di regola, salvo diversa indicazione, la consegna dovrà essere effettuata presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori all'indirizzo indicato negli ordinativi di fornitura.

Per tutte le altre indicazioni inerenti la fornitura si rimanda a quanto indicato negli atti di gara.

Art. 5 Responsabili

L'Impresa aggiudicataria indica nella persona di Evelina Borgnetto con la qualifica di Responsabile Commerciale il proprio Rappresentante Responsabile che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa aggiudicataria in tutte le fasi della fornitura.

I Direttori dell'esecuzione del contratto per la Fondazione sono: la dott.ssa Elena Tamborini del Dipartimento Patologia diagnostica e laboratorio e il dott. Loris De Cecco del Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare (DOSMM).

Art. 6 Corrispettivi

L'importo complessivo contrattuale per la fornitura oggetto del presente contratto è di € 1.586.273,28 oltre IVA.

Art. 7 Liquidazione e pagamenti

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori rientra tra gli enti cui si applica il c.d. Split Payment in quanto Ente pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.

La fattura, pertanto, dovrà essere conforme a tale disciplina e prevedere la scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72 in modo da poter versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai fornitori.

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento indicate negli atti di gara.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse verificarsi per la Fondazione il passaggio al nuovo sistema di emissione degli stessi mediante NECA, la ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi alla nuova modalità operativa.

Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla stazione appaltante, con comunicazione inviata contestualmente alla S.C. Provveditorato e alla S.C. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato. La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa affidataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione della fornitura l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 fidejussione relativa alla presente fornitura n. 094700000013466 per l'importo di € 79.313,665.

Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto dagli atti di gara.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'esecuzione della fornitura.

A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha presentato polizza assicurativa num. 570066717117.

Art. 12 Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, oltre a tutte le altre disposizioni previste dal Capitolato Tecnico.

L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione della Fondazione in relazione ai rischi legati ai luoghi di lavoro in cui si troverà ad operare. In particolare, per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di ottemperare ai disposti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili.

Art. 13 Protezione dei dati personali

L'impresa affidataria si impegna a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 196/2003) e le disposizioni ad esso collegate, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza previste nell'Allegato 'B'.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 29 c.1 del "Codice", individua l'impresa affidataria, nella persona di ENZO RAZZOLI quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse alla fornitura delle apparecchiature/dell'apparecchiatura oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

L'impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.

Art. 14 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile anche sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

Art. 15 Codice di comportamento

La ditta affidataria si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n.50/2016.

Art. 17 Cessione del credito

All'Impresa affidataria è vietato procedere a cessione di credito senza aver prima informato la Fondazione e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Art. 18 Risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia. Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si intende risolto in tutti i casi in cui vi sia mancato utilizzo da parte delle parti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Fondazione si riserva di risolvere il contratto qualora i controlli post-aggiudicazione sul possesso dei requisiti di partecipazione diano esito negativo.

Art. 19 Registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avvenimento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IIVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge.

L.C.S.

Milano,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Il Direttore s.c. Provveditorato D.ssa Silvia Sansone	Life Technologies Il Legale rappresentante (_____) -----
---	---

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 10, 15 e 18 del presente contratto di fornitura.

Life Technologies

All.to: offerta economica n. 63535



